

Il Parlamento contesta tale scelta della base giuridica operata dal Consiglio, poiché l'articolo 349 TFUE non può costituire il fondamento giuridico di tutte le misure adottate ma solo di alcune di esse che consistono in deroghe all'applicazione del diritto dell'Unione a Mayotte. Orbene, il regolamento impugnato attua anche materie rientranti nella politica comune della pesca e della protezione della salute pubblica, senza che tali misure siano giustificate dalla situazione economica e sociale strutturale di Mayotte in particolare.

Secondo il Parlamento l'atto in questione avrebbe dovuto pertanto essere adottato, in relazione ai diversi temi che esso disciplina, sulla base degli articoli 43, paragrafo 2, 168, paragrafo 4, punto b), e 349 TFUE in combinato disposto tra loro e non unicamente sulla base di quest'ultimo articolo.

(¹) GU L 354, pag. 86

Ricorso proposto il 21 marzo 2014 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-133/14)

(2014/C 175/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, W. Mölls e D. Martin, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

- annullare la direttiva 2013/64/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica le direttive del Consiglio 91/271/CEE e 1999/74/CE e le direttive 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE e 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (¹);
- mantenere gli effetti della direttiva 2013/64/UE fino all'entrata in vigore di una nuova direttiva fondata sulle basi giuridiche appropriate;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione chiede l'annullamento della direttiva 2013/64/UE adottata dal Consiglio sulla base giuridica dell'articolo 349 TFUE.

La Commissione addebita al Consiglio di avere adottato tale direttiva mentre essa aveva proposto di fondare tale atto su basi giuridiche settoriali, vale a dire sugli articoli 43, paragrafo 2, 114, 153, paragrafo 2, 168 e 192, paragrafo 1, TFUE.

Essa ritiene che, conformemente alla finalità e allo scopo della direttiva impugnata, l'articolo 349 TFUE non possa essere validamente utilizzato come base giuridica. L'articolo 349 TFUE si applicherebbe unicamente nei casi di deroga al principio dell'applicazione del diritto primario alle regioni ultraperiferiche, come stabilito all'articolo 355, paragrafo 1, TFUE. Orbene, la direttiva in questione, senza derogare ai trattati, non farebbe altro che adattare il diritto secondario per rispondere alla situazione creatasi a seguito del cambiamento di status di Mayotte. Tale interpretazione sarebbe avvalorata non solo dal tenore letterale dell'articolo 349 TFUE, ma anche dal sistema delle basi giuridiche del Trattato, nonché dalle origini storiche di tale articolo.

(¹) GU L 355, pag. 8